

Deliberazione 30 marzo 2009 – ARG/gas 40/09

Aggiornamento per il trimestre aprile –giugno 2009 delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale nonché modifiche ed integrazioni dei criteri di aggiornamento e della componente trasporto delle medesime condizioni

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito legge n. 125/07);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2001, n. 395 (di seguito: dPCm 7 settembre 2001);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 195/02);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 166/05);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07 (di seguito: deliberazione n. 208/07);

- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2008, ARG/gas 100/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 100/08);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2008, ARG/gas 133/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 133/08);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/08);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2009, ARG/com 36/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 36/09).

Considerato che:

- l’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;
- tale previsione conferma l’assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall’Autorità con le deliberazioni n. 195/02, n. 207/02 e n. 138/03.

Considerato inoltre che:

- l’articolo 5 del dPCm 7 settembre 2001, in recepimento della Direttiva europea 99/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, prevede l’utilizzo, a partire dall’1 gennaio 2008 del gasolio con tenore massimo di zolfo non superiore allo 0.1% in massa;
- a partire dall’1 gennaio 2008 Platt’s Oilgram Price Report pubblica oltre alle quotazioni mensili CIF Med Basis del gasolio 0.2 (di seguito: quotazioni gasolio 0.2), le quotazioni mensili CIF Med Basis del gasolio 0.1 (di seguito: quotazioni gasolio 0.1) e che le quotazioni gasolio 0.2, seppur ancora oggi pubblicate, sono sempre meno indicative di un valido riferimento di mercato;
- con deliberazione ARG/gas 100/08 l’Autorità ha tra l’altro istituito un gruppo di lavoro (di seguito: GdL), composto anche da rappresentanti degli esercenti la vendita al dettaglio e all’ingrosso, al fine di svolgere, nell’ambito del procedimento di cui alla delibera n. 208/07, approfondimenti relativi ai meccanismi di tutela dei clienti finali del gas naturale e ai criteri di aggiornamento del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso (CCI), nonché alle modalità di sostituzione nel calcolo dell’indice dei prezzi di riferimento I_t delle quotazioni gasolio 0.2 con le quotazioni gasolio 0.1;
- nella prima riunione del GdL è stata prospettata, tra l’altro, l’ipotesi di ricostruire transitoriamente la quotazione gasolio 0.2 sulla base dell’andamento del gasolio 0.1, secondo un meccanismo stabilito ex ante, rimandando la sostituzione definitiva ad una revisione complessiva del corrispettivo CCI;
- dalle osservazioni in merito pervenute alcuni operatori hanno evidenziato la necessità della graduale sostituzione delle quotazioni di gasolio 0.2 con gasolio

0.1, attraverso una soluzione che privilegi la continuità ma che al contempo tenda ad aumentare la rappresentatività di quotazioni di mercato della quota dell'indice relativa al gasolio;

- rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 192/08 l'indice dei prezzi di riferimento I_t , relativo al gas naturale e calcolato tenendo conto della sostituzione delle quotazioni del gasolio di cui al precedente alinea, ha registrato, per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno), una variazione pari a – 17,2%.

Considerato infine che:

- con deliberazione ARG/com 36/09 l'Autorità ha, tra l'altro:
 - a) definito il valore della componente tariffaria ϕ di cui all'articolo 14.12*bis* della deliberazione n. 166/05, a copertura degli eventuali squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CR_t unico a livello nazionale;
 - b) soppresso il corrispettivo CV^{OC} istituito con la deliberazione ARG/gas 133/08;
- la componente ϕ di cui alla lettera a) del precedente alinea è applicata come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV di cui al comma 8.1 della deliberazione n. 166/05;
- con deliberazione ARG gas 192/08 l'Autorità ha, tra l'altro:
 - a) rimosso la soglia di invarianza a partire dall'aggiornamento relativo al primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo);
 - b) adottato una direttiva che impone a tutte le parti venditrici dei contratti di compravendita all'ingrosso di gas, in essere alla data del provvedimento, per la quota direttamente o indirettamente destinata alle forniture dei clienti finali oggetto di tutela, di proporre alle controparti acquirenti la soppressione di eventuali clausole contrattuali che prevedono una soglia di invarianza;
 - c) previsto la definizione, con successivo provvedimento, di opportuni sistemi di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in conseguenza dell'applicazione delle precedenti lettere a) e b), incluse le imprese di vendita all'ingrosso per le quali i ricavi di competenza del trimestre non consentano la copertura dei costi, escluse le partite infragruppo.

Ritenuto che sia necessario:

- prevedere che, nel calcolo di $GASOLIO_t$, di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione n. 195/02, così come modificato dalla deliberazione n. 79/07:
 - a) le quotazioni del gasolio 0.2 siano sostituite con quelle del gasolio 0.1;
 - b) la media $GASOLIO_t$, espressa in centesimi di euro/kg, come risultante dalla sostituzione delle quotazioni di cui alla precedente lettera a), sia moltiplicata per un fattore K, con l'obiettivo di pervenire ad un valore in linea con quello derivante dall'applicazione delle quotazioni del gasolio 0.2;
- per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno), in virtù della variazione dell'indice I_t rispetto al valore definito nella deliberazione ARG/gas 192/08,

- modificare le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 3 della deliberazione n. 138/03, relativamente al corrispettivo CCI;
- modificare l'articolo 6, della deliberazione n. 138/03 per tenere conto:
 - della definizione del nuovo valore della componente tariffaria ϕ ;
 - della soppressione del corrispettivo CV^{OC};
 - della definizione del corrispettivo aggiuntivo alla quota relativa al costo del trasporto QTV^k per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in conseguenza dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della deliberazione ARG gas 192/08 (di seguito: corrispettivo per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili), al fine di avviare la raccolta del gettito a partire dall'1 aprile 2009;
 - istituire presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) un apposito fondo per la raccolta del gettito derivante dal corrispettivo di cui al precedente alinea;
 - avvalersi della medesima Cassa ai fini della gestione e destinazione del gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili, secondo modalità di gestione e di erogazione ai soggetti aventi diritto che saranno disciplinate da un successivo provvedimento dell'Autorità

DELIBERA

Articolo 1

Modifica dell'indice dei prezzi di riferimento I_t

- 1.1 All'articolo 1, comma 2 della deliberazione n. 195/02 la lettera b. è sostituita dalla seguente lettera b.:
- “b. GASOLIO_t è il prodotto tra:
- 1) la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento delle tariffe, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg considerando la media mensile dei valori del cambio €/€/\$ calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
 - 2) un fattore K pari a pari a 0,964959;”

Articolo 2

Aggiornamento per il secondo trimestre 2009 (1 aprile –30 giugno) delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

- 2.1 Per il secondo trimestre 2009 (1 aprile – 30 giugno), le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, determinate ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 138/03, relativamente al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso previsto dall'articolo 7, comma 1, della medesima deliberazione, diminuiscono di 0,1467 centesimi di euro/MJ (1,467 euro/GJ); tale diminuzione è pari a 5,6509 centesimi di euro/mc

per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc.

Articolo 3

Modifiche ed integrazioni della componente trasporto

3.1 La deliberazione n. 138/03 è modificata nei termini sotto indicati:

a) all'articolo 6, comma 2:

i) la formula QTV^k , è sostituita con la seguente formula:

$$QTV^k = 0,071908 \times \left(\frac{CP_e}{0,9} + (2,592592 \times CP_e^{stocc} + 1,813880 \times CP_u^{stocc}) + \frac{CP_u + CR_r}{0,27} \right) + CV + CV^p + CV^i + C_{CONR}$$

ii) l'espressione "CV è il corrispettivo unitario variabile del trasporto" è sostituita con l'espressione "CV è il corrispettivo unitario variabile del trasporto maggiorato della componente ϕ di cui al comma 14.12bis della deliberazione n. 166/05, fissata pari a 0,00521 [euro/GJ]".

b) all'articolo 6, comma 2, l'espressione "CV^{OC} è il corrispettivo unitario variabile, transitorio per l'anno termico 2008-2009, per la contribuzione alla reintegrazione dei maggiori costi sostenuti per la sicurezza del sistema del gas naturale nell'anno termico 2005-2006;" è sostituita dalla seguente espressione:

- "C_{CONR}, è il corrispettivo unitario variabile, il cui valore è fissato pari a 0,039564 €/Gj, per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dalle imprese di vendita in conseguenza dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della deliberazione ARG gas 192/08."

Articolo 4

Fondo a copertura degli oneri non altrimenti recuperabili

4.1 E' istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (Cassa) un apposito fondo alimentato dal gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile C_{CONR} di cui all'articolo 6, comma 2 della deliberazione n. 138/03, le cui modalità di gestione e di erogazione ai soggetti aventi diritto saranno disciplinate con successivo provvedimento dell'Autorità.

4.2 Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre gli esercenti l'attività di vendita ai clienti finali:

- a) trasmettono alla Cassa i dati relativi agli importi fatturati oggetto dell'applicazione del corrispettivo unitario variabile C_{CONR}, con indicazione dei periodi e dei volumi a cui si riferisce la fatturazione;
- b) versano alla Cassa il gettito del corrispettivo unitario variabile C_{CONR} fatturato nel bimestre medesimo.

4.3 In sede di prima attuazione, il versamento relativo al bimestre maggio – giugno 2009, da effettuarsi entro il mese di agosto 2009, deve comprendere anche gli importi relativi al mese di aprile 2009.

4.4 Entro il quindicesimo giorno precedente l'inizio di ciascun trimestre di aggiornamento della componente CCI delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, la Cassa trasmette all'Autorità un rapporto sulla

gestione del fondo di cui al comma 4.1, fornendo, la miglior stima del livello di gettito raggiunto.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore l'1 aprile 2009.
- 5.2 La deliberazione n. 138/03, con le modifiche e le integrazioni del presente provvedimento sarà pubblicata, successivamente all'1 aprile 2009, sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

30 marzo 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis